

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 20/03/2023

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n° 5

Oggetto: **BUONI CARBURANTE 2023: ESENZIONE FINO A200 EURO SOLO AI FINI FISCALI**

**Legge n. 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto
Legge n. 5 del 14 gennaio 2023**

In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza"), è stata confermata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, **buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti**, ai fini della formazione del reddito, **fino ad un massimo di 200 euro**. (vedi nostra precedente circolare Flash n° 3 del 27/01/2023).

Va, tuttavia, evidenziato che, come era emerso dalle bozze circolate nelle scorse settimane, la **legge di conversione, nel testo definitivo approvato, con una manovra a nostro parere del tutto fuori luogo, vista anche la tempistica con cui viene prevista, limita l'esenzione per tali buoni ai soli fini fiscali e ne esclude espressamente l'applicazione ai fini previdenziali con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.**

BUONI CARBURANTE: REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE PER IL 2023

L'art. 1 del Decreto Legge n. 5/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2023, dispone che:

*"(...) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. **L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.**"*

Pertanto, con riferimento al **periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023**, il **valore dei buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, risulta:**

- **esente** ai fini della determinazione dell'**imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro**;
- **imponibile** ai fini della quantificazione dell'**imponibile previdenziale**, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

Considerato che il testo originario del Decreto Legge n. 5/2023, entrato in vigore lo scorso mese di gennaio, portava a ritenere che, per i buonicarburante riconosciuti nel 2023, potesse trovare applicazione la medesima disciplina agevolativa fissata per il 2022 (esenzione fino a 200 euro sia fiscale che previdenziale), i datori di lavoro che, negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, abbiano riconosciuto tali buoni ai dipendenti in esenzione anche previdenziale, **dovranno necessariamente riconsiderare i relativi valori per assoggettarli a contribuzione.**

A tal fine, si attendono indicazioni da parte dell'INPS sulle modalità da seguire.

In aggiunta, resta operativo il generale limite di esenzione - sia fiscale che contributivo - delle erogazioni e compensi in natura fino a 258,23 euro nel periodo di imposta, comprese quelle dell'articolo 51, comma 4, del Tuir. Tale plafond può essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno offerto i buoni carburante quest'anno nella convinzione di poter beneficiare del medesimo trattamento fiscale e previdenziale dello scorso anno.

Chiaramente se ci sono soggetti che hanno ulteriori fringe benefits, come ad esempio quello dell'auto, dell'immobile o di un prestito, è chiaro che il limite di € 258,23 è già superato a monte, rendendo vano il limite di esenzione di € 258,23 come è sempre stato. Qualora vi fossero novità in merito, sarà nostra cura informarvi.

STUDIO PERUZZI E TRIGGIANI